REGOLAMENTO (CEE) N. 2618/87 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2183/81 recante modalità d'applicazione del regime d'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dal protocollo n. 14 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2276/87 [2], in particolare l'articolo 11,

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1964/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo all'adattamento del regime di aiuto per il cotone instaurato dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia [3], occorre ridurre l'aiuto di un importo da stabilirsi se la produzione di cotone non sgranato, stimata prima dell'inizio della campagna di commercializzazione supera la quantità massima garantita per detta campagna ; che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2183/81 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2709/86 [5], precisando in particolare che la Commissione comunica in tempo utile agli Stati membri l'importo dell'integrazione da versare in applicazione del regolamento (CEE) n. 1964/87 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo :

« 3. La Commissione comunica agli Stati membri, non appena fissato e comunque prima della data di applicazione, l'importo dell'integrazione da versare per 100 kg di cotone non sgranato. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.
[2] GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 5.
[3] GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14.
[4] GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 35.
[5] GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 77.